

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica dall'on. Antonio Cavadini per l'emanazione di una legge sulla raccolta di dati personali e sulla protezione della personalità

del 15 giugno 1981

Considerandi

1. La raccolta e l'elaborazione dei dati sul conto del cittadino da parte di uffici pubblici per l'assolvimento dei loro compiti ha necessariamente preso grande ampiezza e ne prenderà ancora maggiormente con l'introduzione di apparecchiature elettroniche.
2. La sfera personale del cittadino, sia privata che pubblica, deve pertanto essere protetta da norme legali particolari che disciplinano questo settore.
3. La Convenzione di Strasburgo sulla protezione dei dati aperta alla firma dal 28.1.1981 potrà essere sottoscritta dalla Svizzera solo dopo che anche tutti i Cantoni avranno disciplinato la raccolta e l'elaborazione dei dati nelle amministrazioni cantonali e comunali.
4. I responsabili del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia hanno già annunciato che la Confederazione non ha la competenza di emanare norme riguardanti le amministrazioni cantonali e comunali, provvedendo ad emanare finora sotto forma di direttive delle norme - in vigore dal 1.7.1981 - valide per gli uffici dell'Amministrazione federale.
5. Utilizzando il modello di numerosi altri Stati europei, i Cantoni di Ginevra, Vaud e Turgovia hanno già emanato leggi in tal senso.

Si propone l'emanazione di una legge che prevede:

1. I principi generali ed i limiti in materia di raccolta, elaborazione e trasmissione ad altri uffici o a terzi dei dati personali presso l'amministrazione cantonale e i Comuni.
2. L'istituzione di un registro pubblico con l'elenco dei centri di informatica esistenti presso le amministrazioni cantonali e comunali.
3. La designazione di un responsabile per la protezione dei dati personali all'interno delle amministrazioni cantonali e comunali.
4. La protezione del cittadino mediante riconoscimento del diritto all'esame dei propri dati personali, alla correzione o radiazione o completazione di dati scorretti, superati o incompleti e

mediante divieto della raccolta ed elaborazione di dati strettamente personali, salvo se richiesti da interessi superiori (sicurezza pubblica, salute).

5. Misure di sicurezza tecnica e organizzativa per impedire falsificazioni, manipolazioni abusive ed erronee di dati personali.

Antonio Cavadini

*At sensi dell'art. 45 del Regolamento del Gran Consiglio, l'iniziativa è trasmessa alla Commissione della legislazione.*